

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato alla delibera C.C. n.71 del 28.09.95

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.





CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3 del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

ART. 2: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Nel territorio di questo Comune, la cui popolazione residente al 31 dicembre 1993 era di 7.843 unità, si applicano per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le tariffe stabilite dal decreto 507 per i Comuni classificati in classe V^a come indicate nell'allegato "A" del presente regolamento.

Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 3: PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO STAGIONALE

Per la pubblicità di cui all'art.12, comma 2 del Decreto Legislativo 507/93 nonché per le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate durante i mesi dal 15 Maggio al 15 Settembre, le tariffe previste dal presente regolamento sono aumentate del 50% ai sensi dell'art.3, comma 6 del D. L.gs n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4: GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di Elmas e potrà essere gestito:

- 1) In forma diretta;
- 2) In concessione ad azienda speciale di cui all'art.22, 3 comma, lettera C della Legge 08.06.1990 n.142;

3) In concessione ai soggetti iscritti nell'albo previsto dallo art.32 del D. L.gs 15.11.1993 n.507;

Il Consiglio, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione o nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui ai numeri 2 o 3 del presente articolo, con la stessa deliberazione approverà il capitolato di concessione.

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gs n.507/93 la concessione non potrà avere durata superiore ad anni 6.

Qualora la concessione sia di durata inferiore ad anni sei, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli al Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

L'Ufficio Tributi del Comune di Elmas provvede a vigilare, anche per mezzo di ispettori, sulla regolare gestione del servizio e sull'adeguamento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 5: ATRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, i medesimi sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6: FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nel caso di gestione diretta, il Segretario Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il predetto funzionario sottoscrive anche le

richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 7: DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio:

CAPO 2° IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

ART. 8: TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 18 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti messi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni ad eccezione delle insegne.

3. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne l'installazione sono descritte nel Regolamento per l'Arredo Urbano e/o Edilizio.

ART. 9: RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il trenta per cento (30%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il cinquanta per cento (50%) della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

ART. 10 : PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Comune entro il 31 dicembre 1995, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti.

2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manifesti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art.47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1982, n.495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento per l'Arredo Urbano e/o Edilizio.

ART. 11: IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al precedente art.9, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art.10, comma 2, il Comune può concedere a privati, diversi dal Concessionario, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc..

ART. 12: AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt.12 e 14 del decreto 507, la variazione della loro superficie e della quantità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente regolamento edilizio.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare lo strumento pubblicitario;

la descrizione dello strumento, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

Se si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, fermo restando l'assoggettamento della pubblicità alla norma tributaria, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo articolo 39.

ART. 13: AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITA' VARIA

Le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale.

ART. 14: PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera D del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 265 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma, del regolamento approvato con decreto legislativo 16.12.1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento.

Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non inferiore ai due metri.

ART. 15: PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art.3 del decreto legislativo 30.04.1992 n.285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16.12.1992 n.495.

ART. 16: PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI

Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, il pagamento dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

ART. 17: DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

dalle ore	9,00	alle ore	13,00
dalle ore	16,30	alle ore	19,30

ART. 18: PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI

Sono consentiti, previa autorizzazione, il lancio e la distribuzione di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo delle auto in sosta.

ART. 19: DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione, dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 20: PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento del codice della strada approvato con D.P.R. 495/92.

ART. 21: PUBBLICITA' DIFFORME DA LEGGI E REGOLAMENTI

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata all'imposta e relative sanzioni.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale connessa il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ART. 22: ANICIPATA RIMOZIONE DI IMPIANTI

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

ART. 23: PUBBLICITA' ABUSIVA

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti conseguenti.

4. La pubblicità e le affissioni esposte abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'apposita ordinanza; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusive, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n.507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO 3° IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 24: OGGETTO

Ai sensi dell'art.5 del D. L.gs n.507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 25: SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 26: MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Nel territorio del Comune di Elmas la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 27: MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

E' consentito installare mezzi ai fini dell'effettuazione di pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del codice della Strada.

La pubblicità di cui sopra è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

I mezzi pubblicitari gonfiabili sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n° 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano scapesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono

assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART. 28: LIMITAZIONI E DIVIETI

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del codice della strada.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della visibilità.

ART. 29: DICHIARAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ

Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 30: TARIFFE

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D.Lgs. n° 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed elencate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 507/93.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 31: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al concessionario su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente e in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 32: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Per gli accertamenti d'ufficio e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 507/93.

CAPO 4°

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 33: OGGETTO

1) Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il Comune di Elmas garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.

Il Comune di Elmas prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3) La superficie complessiva degli impianti costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione registrata al 31 dicembre 1993 di (7.843) unità, non deve essere inferiore a mq.96 pari a 137 fogli del formato cm. 70 per circa cm.100.

3) Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari; tali spazi che il Comune si riserva di utilizzare non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata al punto 3 del presente articolo.

ART. 34: NORMA DI RINVIO

1) L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n° 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articolo del presente capo.

2) Esenzioni e riduzioni:

si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del D.Lgs. n° 507/93, i manifesti che, per riportando anche l'indicazione di soggetti privati, in quanto finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

ART. 35: RICHIESTA DEL SERVIZIO

1) Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2) Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

ART. 36: MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2) In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3) Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4) Le eventuali variazioni ed aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5) Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contegno commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio entro le ore 10 del mattino.

6) Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

7) Eventuali reclami concorrenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della concessione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione della modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

8) I manifesti strappati o comunque deteriorati saranno sostituiti gratuitamente.

Quando non vi siano altri esemplari di scorta dovranno essere richiesti al Committente, mantenendo a sua disposizione i relativi spazi. In ogni caso nessuna pretesa potrà avere il Committente, neppure in ordine alla restituzione, anche parziale, dei diritti versati.

ART. 37: RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1) Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nel caso in cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n° 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2) In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

ART. 38: PAGAMENTO DIRETTO

- 1) Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari. Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia il mancato funzionamento degli uffici postali.
 - 2) Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:
 - a) l'applicazione del bollo comunale su ogni bolletta;
 - b) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
 - c) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).
 - 3) Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuata, contengono l'indicazione:
 - a) del nominativo del contribuente;
 - b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti ecc.);
 - c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - d) della firma dell'incaricata della riscossione.
- In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.
- 4) Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'assurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.
 - 5) In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'Ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli utilizzati; al Comune che provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione decennale.
 - 6) In ordine alla gestione contabile dell'imposta, per quanto non direttamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 26 aprile 1994 (G.U. n° 130 del 6 Giugno 1994).
 - 7) Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.
 - 8) Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

CAPITOLO 5°


DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 39: SANZIONI

- 1) Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2) Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n° 507/93, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del decreto medesimo e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
- 3) L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di legge.
- 4) I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
- 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6) Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 40: RISCOSSIONE E PRIVILEGI

- 1) Il pagamento dell'imposta e del diritto, che è effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
- 2) E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
- 3) Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n° 507/93, nel caso di omessa dichiarazione, la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

- 
- 4) Per la riscossione dei diritti opera, in favore del Comune, il privilegio previsto dall'art. 2752, 3° comma, del Codice Civile.

ART. 41: RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto di affissione, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.

Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.

In sede di formazione del bilancio preventivo annuale è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

ART. 42: PRESCRIZIONI

I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO 6°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 43: NORMA DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.
- 2) Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con l'apposito regolamento.

ART. 44: CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla direzione Regionale delle Entrate Sezione di Cagliari sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n° 413".

ART. 45: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n° 142/90 e della L.R. n° 38/94 e successive modificazioni, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1996 nel rispetto della norma generale.
Fino al 31.12.1995 si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO



*invece
 per Denis
 7/11/95*

COMUNE DI ELMAS

09100 ELMAS

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del 24/11/95

LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 17/10/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:

IN ESAME:			PRECEDENTI:			
PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO	O.D.	PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO
001990/01/95	000071	28/09/95	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00

OGGETTO : APPROV. REG.TO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP. COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

IN ACCORDO CON LA RELAZIONE DELL'UFFICIO;
 IN ACCORDO CON LA L.R. 13/12/1994, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

NON RILEVA VIZI DI LEGITTIMITA'.

COMUNE DI ELMAS
 UFFICIO PROTOCOLLO
 29 NOV. 1995
 Prot. N. 1288/1 Esp. _____

IL SEGRETARIO
 f.to PILLERI

IL PRESIDENTE
 f.to VADO

IL RELATORE
 f.to VADO

In conformità della L. 4.1.68, n. 40, art. 1, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su foglio conforme per estratto all'originale.